

Publicato il 30/11/2022

N. 01839/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 01172/2005 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Aurora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Volpe, Benedetta Pasti, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Volpe in Padova, via dei Borromeo 16 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Porto Tolle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Adria, via Pegolini 2;

Autorita' di Bacino del Fiume Po - Parma, non costituita in giudizio;

COMUNE DI PORTO TOLLE PROT. N. 0022353 DEL 01-12-2022 arrivo

Ministero Infrastrutture e Mobilita Sostenibili- Capitaneria di Porto di Chioggia,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

A.I.P.O. - Azienda Interregionale per il Fiume Po, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

a) quanto al ricorso introduttivo:

- della delibera del Consiglio comunale di Porto Tolle in data 28 febbraio 2005, n. 11, inerente alla deroga al Piano d'area ed al P.R.G. per l'installazione di posti di ristoro stagionali nelle spiagge di Barricata e Boccasette;

b) quanto ai quindici ricorsi per motivi aggiunti:

- per l'accertamento della nullità e, in subordine, per l'annullamento delle successive delibere del Consiglio o della Giunta comunali (meglio indicate in atti) relative alla spiaggia "La Barricata";  
nonché per il risarcimento di tutti i danni, patiti e patienti, conseguenti all'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Tolle - (Ro) e del Ministero Infrastrutture e Mobilita Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno

4 ottobre 2022 il dott. Marco Rinaldi è uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio e successivi quindici ricorsi per motivi aggiunti la società ricorrente, proprietaria di vari terreni situati in Porto Tolle – Località Barricata., ha impugnato i provvedimenti con i quali il Comune di Porto Tolle (attraverso deliberazioni del Consiglio e, talvolta, della Giunta comunale) ha periodicamente acconsentito, per ciascuna stagione balneare dal 2005 al 2020, all'installazione delle attrezzature turistiche nella località di Barricata.

Secondo la ricorrente i provvedimenti impugnati presentano plurimi vizi di illegittimità, nella parte in cui disciplinano il regime giuridico di aree appartenenti alla proprietà privata della stessa Aurora in località Barricata, sull'erroneo presupposto della loro natura demaniale marittima.

Con i ricorsi all'esame la ricorrente ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno derivante dall'intervenuta sottrazione dell'area alla sua disponibilità; il tutto, ripetesì, sul presupposto che la spiaggia di Barricata sia privata (di proprietà della stessa Aurora) e non demaniale.

Il Comune di Porto Tolle e la Capitaneria di Porto, ciascuno per quanto d'interesse, hanno sostenuto la natura demaniale delle aree in questione.

Occorre, pertanto, accertare la natura demaniale o privata delle aree della spiaggia di Barricata, su cui insistono le strutture temporanee (chioschi attrezzati quali bar, ristoranti, servizi per la spiaggia) autorizzate dal Comune di Porto Tolle nel periodo 2005-2020.

Con sentenza non definitiva n. 479/2021, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, questo Tribunale – premesso che secondo la prevalente giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2019, n. 26877) *“qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (compreso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario”* - ha ritenuto necessario disporre una verifica (in senso analogo, Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2020, n. 4341) per accertare se la spiaggia di Barricata e in particolare l'area interessata dalle deliberazioni emanate dal Comune di Porto Tolle dal 2005 al 2020 (si veda, da ultimo, la planimetria di cui a pag. 11 del documento 8 – delibera C.C. n. 74 del 30.12.2020 - depositato da Aurora in data 02.03.2021) possa ritenersi appartenente al demanio marittimo secondo i parametri indicati dalla Corte di cassazione (Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2012, n. 9118; sez. I, 1° aprile 2015, n. 6619; sez. II, 12 luglio 2018, n. 18511; ivi precedenti ulteriori; nonché Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2019, n. 2657) in ragione della sua intrinseca qualità, e cioè sotto un duplice profilo:

a) quanto all'aspetto morfologico, se vi sia collegamento, e di che natura e durata, fra le aree della spiaggia di Barricata e il mare, anche in

relazione alla copertura dalle mareggiate;

b) quanto all'aspetto funzionale, se tali aree abbiano una destinazione attuale all'uso pubblico o comunque l'idoneità a consentire l'esercizio di attività analoghe a quelle che possono svolgersi in mare.

In sintesi, quindi la verifica - affidata all'allora Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Trieste - è volta ad accertare se la spiaggia di Barricata:

- viene coperta dalle mareggiate, anche solo a carattere straordinario;
- è idonea a consentire l'esercizio delle attività attinenti agli usi civici del mare (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, balneazione, attività ludico-ricreative, ...) anche solo allo stato potenziale.

All'esito delle indagini svolte, il verificatore ha accertato la natura demaniale della spiaggia di Barricata, evidenziando che:

- la quota ragionevolmente raggiungibile dal mare nel caso di mareggiate straordinarie con periodo di ritorno pari a 100 anni è pari a 2.61 m, tenuto conto anche della risalita delle onde lungo la riva. In tali condizioni il mare raggiunge e sommerge la gran parte dello Scanno di Bonelli e, in particolare, le aree in cui sono siti i chioschi, che risultano collocati a quote variabili tra i 2÷2.5 m s.l.m., come descritto nel capitolo 1;
- le aree hanno una destinazione attuale all'uso pubblico e sono idonee, in maniera attuale e potenziale, alle attività analoghe a quelle che possono svolgersi in mare, con particolare riferimento all'attività di balneazione e alle connesse attività ludico-ricreative (bar, ristoranti, servizi per la spiaggia, ...).

Le conclusioni del verificatore in ordine alla natura demaniale della spiaggia di Barricata sono condivise da questo TAR in quanto congruamente e correttamente motivate, sorrette da adeguate indagini tecniche e coerenti con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato formatasi in materia.

Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere, pertanto, respinti, non sussistendo il presupposto primo e imprescindibile (la natura privata delle aree in contestazione) su cui poggiano le doglianze e le pretese risarcitorie della ricorrente.

La complessità e problematicità delle questioni trattate costituiscono ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, escluse quelle di verifica, che saranno liquidate con separato decreto, previa presentazione di apposita nota da parte del verificatore, e poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Spese di lite compensate, escluse quelle di verifica, da liquidarsi con separato decreto ed a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Rinaldi**

**IL PRESIDENTE**  
**Alberto Di Mario**

**IL SEGRETARIO**

COMUNE DI PORTO TOLLE PROT. N. 0022353 DEL 01-12-2022 arrivo